

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 maggio 2019, n. 72

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili. (19G00079)
(GU n.179 del 1-8-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2019

Vigente al: 16-8-2019

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità' 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2015, n. 195, concernente il regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanità' 21 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità' in data 3, 4 novembre 2015 e 22 dicembre 2015;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità', espresso nella seduta del 13 settembre 2016;

Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 19 settembre 2016, ai sensi della direttiva n. 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2018;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 18 settembre 2018 e 17 aprile 2019;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento di nuovi acciai

1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

Clausola di mutuo riconoscimento

1. All'articolo 36 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2019

Il Ministro: Grillo

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 17

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)
«Sezione 6 Acciai inossidabili»

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNIEN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).

**Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoSalute72_2019AllegatoA**

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:

ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;

ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.

(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato: DecretoSalute72_2019AllegatoB

*Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione $(Ti+Nb) \geq 0,2+4 (C+N)$

** A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

$(Nb+Ti) \geq 10 (C+N)$

§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.

Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato: DecretoSalute72_2019AllegatoC